

COMUNE DI CIVITAVECCHIA

città metropolitana di Roma Capitale

ORIGINALE

PROVVEDITORATO/ECONOMATO
provveditorato/economato

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 568 del 13/04/2018

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di brokeraggio a favore del Comune di Civitavecchia – Determinazione a contrattare – cig. 7448936073 -.

Premesso che:

L'attività assicurativa presenta profili di sostanziale complessità, anche in riferimento alla valutazione complessiva del rischio e alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici; complesso di attività realizzabile solo con l'ausilio di operatori qualificati, specializzati nel brokeraggio assicurativo, disciplinato dalla legge n° 209/05;

Consolidate linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza civile e amministrativa negli ultimi anni hanno evidenziato la piena legittimità del ricorso, da parte delle amministrazioni pubbliche, ai broker assicurativi, attività peraltro considerata come appalto di servizi;

Per ottimizzare la gestione delle attività dell'Amministrazione riferibili all'ambito assicurativo (analisi dei rischi e loro valutazione con riferimento a beni e attività, trattamento dei contratti assicurativi ecc.) risulta necessario avvalersi delle prestazioni di un qualificato broker, operante in tale ambito in base alla legge n. 209/05;

In data 20/07/18 scade l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo alla società Assiteca spa con sede legale in Milano, giusta determinazione dirigenziale n° 1726 del 12/10/15 – contratto Rep. 25 del 20/07/16 -;

Visto pertanto l'approssimarsi della scadenza dell'affidamento di che trattasi, come sopra meglio specificato, con pec prot. gen. 96196 del 16/11/17 veniva trasmessa manifestazione di interesse alla SUA della Città Metropolitana di Roma Capitale, che in data 07/12/2017 comunicava la presa in carico del procedimento in parola;

A seguito della verifica da parte della SUA della Città Metropolitana della documentazione di gara trasmessa, occorre formalizzare la procedura con l'approvazione della determina a contrarre del capitolato speciale d'appalto, ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente;

Visto l'art. 32, comma 2, del dlgs 18 aprile 2016 n° 50, secondo il quale prima dell'avvio delle procedure di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto l'art. 107 del dlgs 10 agosto 2000 n° 267 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;

Visto l'articolo 192, comma 1, del predetto decreto, il quale dispone che "la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base";

Viste le disposizioni di cui all'art. 37 del dlgs 18 aprile 2016 n° 50 secondo le quali:

c. 1 le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

c. 2 per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, la stazione appaltante procede mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi codice degli appalti;

c.3 se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, procede secondo una delle seguenti modalità:

- a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
- b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
- c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;

Atteso che

Il valore complessivo stimato del servizio per l'intero periodo contrattuale (3 anni + 12 mesi), compresa, quindi, la facoltà del rinnovo, è pari ad € 224.803,06, di cui € 168.602,30, per i primi tre anni ed ulteriori € 56.200,77, in caso di rinnovo per un massimo di 12 mesi;

Il processo di selezione dei potenziali aggiudicatari dell'appalto deve, in ogni caso, essere impostato nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità dettati dall'ordinamento comunitario e configurati come principi generali dell'attività contrattuale delle amministrazioni pubbliche;

Le stazioni appaltanti devono rispettare, per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni, i principi di cui all'art. 30 del Dlgs. n° 50/2016 e specificatamente economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;

Ritenuto che

In particolare, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, pubblicità, correttezza, sono adeguatamente garantiti dal mercato elettronico della pubblica amministrazione, quale mercato aperto ad una schiera indefinita di operatori economici che possono accreditarsi per bandi abilitanti;

L'economicità viene assicurata dalla selezione dell'offerta mediante la negoziazione avviata attraverso il sistema della richiesta di offerta agli operatori economici invitati;

Il principio di proporzionalità richiede il rispetto dell'equilibrio tra obiettivi perseguiti e mezzi utilizzati e che, pertanto, l'azione amministrativa intrapresa risponde ad un'oggettiva esigenza contrattuale del tutto consona al valore del contratto;

Il ricorso al criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 rispetta nel caso specifico il principio della libera concorrenza in quanto i servizi richiesti hanno caratteristiche standardizzate essendo oggetto di apposita normativa;

Rilevato che

- la gara in oggetto sarà espletata con procedura aperta ai sensi degli articoli 60 e 71 del Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50;

- il documento DURC sarà recepito in atti al momento dell'individuazione dell'aggiudicatario della procedura di che trattasi al fine dell'affidamento, ai sensi dell'art. 31 della legge 69/13;

- al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale;

- verrà assunto quale criterio di selezione delle offerte quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 c. 4 del D.lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento;

- il periodo contrattuale si intende per anni tre + 12 mesi, compresa, quindi, la facoltà del rinnovo;

-non risultano attive Convenzioni Consip di cui all'art. 26 comma 1 della legge 488/99 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli da acquisire;

-in conformità con quanto previsto dall'art. 26, comma 3 bis, del dlgs 81/08, per le modalità di svolgimento dell'appalto, non sussistono i presupposti per la redazione del DUVRI;

Visto quanto sopra esposto e considerata l'opportunità e l'urgenza di dover provvedere in merito;

Visto il capitolato allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario con poteri della Giunta Comunale n° 21 del 20/2/14, con la quale veniva approvata la convenzione per la gestione associata della Stazione Unica Appaltante con l'ufficio Gare e Contratti della Provincia di Roma, ora Città Metropolitana di Roma con la quale, ai sensi del Regolamento interno di funzionamento, gli Enti aderenti:

- comunicano il programma annuale degli interventi;
- trasmettono, dopo l'adozione, la determinazione a contrarre con i relativi allegati;
- liquidano le somme spettanti entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva;
- comunicano gli atti relativi alla stipula contratto, consegna lavori o realizzazione servizi o forniture, stati avanzamenti, ecc..;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 35 del 26/03/2018 con la quale veniva approvato il Documento Unico di Programmazione 2018/2020;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 37 del 30/03/2018 con la quale veniva approvato il bilancio di previsione 2018/2020;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Viste le linee guida ANAC approvate con determinazione n° 1005 del 21/9/16;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

1. Di approvare le premesse della presente determinazione;
2. Di stabilire che per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per il Comune di Civitavecchia si procederà mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 71 del Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50;
3. Di dare atto che l'importo a base di gara annuale può essere quantificato relativamente all'intero periodo di copertura assicurativa – anni 3 + eventuale rinnovo per ulteriori 12 mesi - in € 224.803,06;
4. Di assumere quale criterio di selezione delle offerte, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 c. 4 del D.lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento;

5. Di approvare il capitolato speciale d'appalto inserito nella presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
6. Di stabilire che, in ragione di quanto disposto dall'articolo 192, comma 1, del dlgs 18 agosto 2000, n. 267, gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono i seguenti:
 - a. il fine che con il contratto si intende perseguire è assicurare il servizio di brokeraggio per la valutazione complessiva dei rischi e la gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici;
 - b. l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo del Comune di Civitavecchia;
 - c. il contratto sarà stipulato in forma pubblico amministrativa;
 - d. le clausole ritenute essenziali sono contenute nel capitolato speciale d'appalto allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
6. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il dirigente dei Servizi Finanziari dott. Riccardo Rapalli;
7. Di dare atto che il cig. attribuito alla procedura è il seguente:
7448936073
8. Di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state rilevate interferenze;
9. Di dare atto che l'attività prestata dal broker non comporta alcun impegno di spesa diretto a carico del Comune di Civitavecchia, ma viene remunerata con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per il tramite del broker (clausola di brokeraggio);
10. Di impegnare la spesa complessiva di € 4.849,01 a favore della SUA della Città Metropolitana di Roma Capitale, come previsto dall'art. 11 della Convenzione, al cap. 6506 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018, come meglio di seguito specificato:

contributo Anac	€	225,00
rimborso pubblicazioni	€	3.000,00
GURI	€	500,00
contributo SUA	€	1.124,01

11. Di trasmettere il presente provvedimento alla Città Metropolitana di Roma Capitale – Servizio 2 – “Gare SUA” per l'attivazione di tutte le procedure relative all'affidamento del servizio in parola;
12. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del dlgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
13. Di disporre la trasmissione del presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
Riccardo Rapalli / INFOCERT SPA
(Atto firmato digitalmente)



COMUNE DI CIVITAVECCHIA

città metropolitana di Roma Capitale

PROVVEDITORATO/ECONOMATO

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 568 del 13/04/2018

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di brokeraggio a favore del Comune di Civitavecchia – Determinazione a contrattare – cig. 7448936073 -.

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE AREA ECONOMIA E FINANZE

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi degli artt. 147/bis, 151 comma 4°, 153 comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Esercizio-Residuo	Cod. Mecc. Capitolo	Des. Capitolo	Atto	Impegno Accertamento	Importo	Siope
2018	6506		355	1032	4.849,01	

Civitavecchia li, 26/04/2018

Il Dirigente
Riccardo Rapalli / INFOCERT SPA
(Atto Firmato Digitalmente)

Comune di Civitavecchia
Città Metropolitana di Roma Capitale
Servizi Finanziari
Ufficio Provveditorato/Economato

Capitolato speciale

OGGETTO: Servizio di brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Civitavecchia, ai sensi del D.lgs. 07.09.2005, n. 209 e ss.mm.ii.

Art. 1 - Oggetto

L'appalto ha per oggetto il servizio di assistenza e consulenza relativa al programma assicurativo del Comune di Civitavecchia (da ora anche solo "Comune", "Amministrazione" o "Ente"), la collaborazione alla gestione ed all'esecuzione dei contratti assicurativi, anche in relazione ai sinistri e alle politiche di contenimento del rischio, ai sensi del D.lgs. 07.09.2005, n. 209 e ss.mm.ii., e comprende, in via principale e non esaustiva, le seguenti attività specialistiche:

- Presa in carico e gestione del programma assicurativo in corso ed aggiornamento nel tempo dello stato dei rischi e delle relative coperture, conseguenti a modifiche normative intervenute e/o dell'andamento del mercato assicurativo e/o a seguito degli eventi dannosi accaduti;
- Servizi di consulenza preventivi per la definizione degli schemi di polizza relativi alle varie tipologie di rischi assicurabili dall'Amministrazione, compresa l'analisi dei rischi e l'attività volta alla assistenza per la rivalutazione del patrimonio immobiliare, la stima di opere d'arte, nonché per ogni altro oggetto di assicurazione;
- Analisi delle coperture assicurative esistenti in relazione, in particolar modo, all'efficacia ed economicità delle stesse, con analisi e proposte di eventuali aggiornamenti e revisioni, con predisposizione di un programma assicurativo completo e confacente alle esigenze dell'Ente, che tenga conto della più recente giurisprudenza e delle disposizioni dei C.C.N.L.;
- Elaborazione dei capitolati tecnici per l'affidamento del servizio assicurativo ed assistenza nella durante le procedure d'appalto (controlli di conformità e di economicità delle singole offerte rispetto a quanto richiesto nella documentazione di gara) e durante la fase contrattuale;
- Assistenza nella gestione delle polizze, in particolare per quello che riguarda la gestione dei sinistri attivi e passivi considerati nelle varie fasi (dalla denuncia alla successiva trattazione con

le compagnie assicurative) con valutazione semestrale dell'andamento degli stessi in cui è coinvolta l'Amministrazione e predisposizione di un report dal cui risultino i dati dei sinistri (n° sinistri, ammontare liquidazioni effettuate, sinistri riservati, sinistri senza seguito, ecc...);

- Monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti;
- Gestione dei contratti assicurativi con controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenza dei ratei ed ogni altra attività amministrativa e contabile connessa, anche se stipulati precedentemente al conferimento dell'incarico di broker e non ancora scaduti;
-
- Puntuale controllo del rispetto, da parte delle Compagnie Assicurative, degli adempimenti contrattuali, anche in ordine alla trasmissione, nei termini previsti dalle polizze, dei dati relativi all'andamento del rischio. In caso di inadempienze, azioni di sollecito nei confronti delle Compagnie ed in caso di ripetute inottemperanze adozioni e di provvedimenti congiunti con l'Amministrazione per la circostanziata segnalazione alla competente autorità di controllo;
- Trasmissione di informazioni inerenti le innovazioni legislative nelle assicurazioni degli Enti Pubblici e segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel prosieguo del rapporto;
- Supporto formativo del personale dell'Ente che collabora alla gestione dei contratti assicurativi mediante un adeguato piano di aggiornamento a cadenza almeno annuale ed in occasione di novità legislative in materia assicurativa;
- Predisposizione di un rapporto annuale relativo allo stato dell'intero pacchetto assicurativo dell'Ente con indicazione degli interventi effettuati, i costi, eventuali risparmi conseguiti e le strategie da attuare a breve e medio termine;
- Versamento dei premi assicurativi come previsto all'art. 6 del presente Capitolato;
- Messa a disposizione di strumenti elettronici, anche tramite Internet, per la gestione automatizzata dei contratti di assicurazione e la verifica dello stato dei sinistri, da cui si possa accedere in qualsiasi momento a:
 - informazioni di dettaglio di ogni singola Polizza;
 - informazioni relative ai dati contabili di ciascuna singola Polizza;
 - elenco dei sinistri aperti su ogni singola Polizza, con possibilità di accedere ad ogni singolo sinistro;
- Individuazione di un referente per qualsiasi problematica di consulenza e assistenza assicurativa per il Comune di Civitavecchia;

Art. 2 - Valore complessivo stimato del servizio

L'attività prestata dal broker non comporta alcun impegno di spesa diretto a carico del Comune di Civitavecchia, ma viene remunerata con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per il tramite del broker (clausola di brokeraggio).

La provvigione viene calcolata applicando le percentuali indicate dal broker in sede di offerta ai premi

imponibili richiesti dalle compagnie assicurative per la stipula dei contratti di assicurazione.

Il valore complessivo stimato del servizio per l'intero periodo contrattuale (3 anni + 12 mesi), compresa, quindi, la facoltà del rinnovo, è pari ad € 224.803,06, di cui € 168.602,30, per i primi tre anni ed ulteriori € 56.200,77, in caso di rinnovo per un massimo di 12 mesi.

Detto importo è frutto di una stima che tiene conto degli attuali premi imponibili per le coperture in corso.

Tale importo potrà variare nel corso della durata del contratto in relazione al numero ed al valore delle polizze assicurative stipulate dal Comune di Civitavecchia.

Le percentuali fisse delle provvigioni risultanti dall'affidamento del presente servizio dovranno essere sempre espressamente indicate in ogni procedura di selezione del contraente per l'assunzione di polizze assicurative.

Nessun compenso potrà altresì essere richiesto nel caso in cui l'Ente non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito delle gare relative.

Art. 3 - Durata del servizio

Il servizio ha la durata di n. 3 (tre) anni oltre l'eventuale rinnovo di anni 1 (uno), decorrenti dalla data di formale stipulazione del contratto (o dalla data della sua eventuale anticipata esecuzione per i casi di urgenza previsti dall'art. 32, commi 8 e 13, del D.lgs. 50/2016). Da tale data l'aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione del programma assicurativo adempiendo agli obblighi previsti dal presente Capitolato e dall'offerta presentata in sede di gara.

Prima della scadenza, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il contratto può essere prorogato per il periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle procedure e al perfezionamento degli atti amministrativi per l'individuazione del nuovo affidatario. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Amministrazione. Resta inteso, che è facoltà del Comune non disporre alcuna proroga al contratto. L'Appaltatore non ha diritto a alcun compenso, risarcimento o indennizzo nel caso in cui l'Amministrazione decida di non disporre la predetta proroga.

L'incarico cesserà immediatamente di produrre effetti nel caso in cui venga meno l'iscrizione al Registro Unico degli intermediari assicurativi di cui all'art. 109 del D.lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni private).

Art. 4 - Situazione assicurativa del Comune di Civitavecchia

I dati principali relativi alle polizze assicurative, stipulate dall'Amministrazione comunale, in vigore fino alla data del 30.06.2018 sono i seguenti:

Prodotto	Compagnia	Importo Totale Annuo lordo dei premi assicurativi	Data Scadenza
R.C.T./O.	LLOYD'S OF LONDON	€ 395.000,00	30/06/2018
INCENDIO	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	€ 49.500,00	30/06/2018
FURTO	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	€ 5.900,00	30/06/2018
INFORTUNI COLLETTIVE	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	€ 3.000,00	30/06/2018
RC PATRIMONIALE	AIG EUROPE LIMITED	€ 13.780,00	30/06/2018
KASKO	AIG EUROPE LIMITED	€ 1.390,00	30/06/2018
R.C. AUTO	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	€ 36.624,00	30/06/2018

Per la gestione delle polizze in elenco, nessun onere di carattere economico e di altra natura dovrà gravare sul Comune.

Art. 5 - Prestazioni del broker e modalità di esecuzione del servizio

Il servizio, da eseguirsi con massima diligenza, professionalità, indipendenza e trasparenza, oltre che nel rispetto della deontologia professionale, dovrà essere effettuato in piena collaborazione con l'Ente al fine di giungere nel minor tempo possibile alla definizione delle pratiche da parte delle compagnie assicurative.

Il broker si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione, attività di supporto in materia assicurativa ed in particolare le seguenti prestazioni, in forma indicativa e non esaustiva:

1. Individuazione e analisi dei rischi connessi all'attività del Comune di Civitavecchia, per la definizione degli schemi di polizza relativi ai vari tipi di assicurazioni;
2. Analisi delle necessità assicurative e delle problematiche ad esse collegate che emergano nel corso del servizio oggetto del presente Capitolato;
3. Analisi e valutazione delle coperture esistenti, in relazione, in particolar modo, all'efficacia e all'economicità di queste ultime, studio e proposte di eventuali aggiornamenti e revisioni anche a seguito dell'emanazione di nuova normativa, dei mutamenti del mercato assicurativo, di eventuali evoluzioni giurisprudenziali in materia e delle esigenze dell'Ente;
4. Assistenza e collaborazione nella predisposizione di capitolati speciali d'appalto inerenti le procedure di selezione del contraente che il Comune di Civitavecchia riterrà di indire per

l'assunzione di polizze assicurative, documentazione da prodursi **entro 120 giorni solari dalla scadenza delle polizze;**

5. Individuazione dei criteri di aggiudicazione e elaborazione di strumenti per la valutazione delle offerte tecniche presentate dalle compagnie d'assicurazione nel corso delle procedure di selezione del contraente secondo i principi stabiliti dalla normativa vigente in materia e con le modalità concordate con l'Amministrazione comunale;
6. Rilascio di pareri in merito alle garanzie assicurative che il Comune dovrà richiedere a terzi aggiudicatari di contratti di appalto o di concessione, a garanzia delle responsabilità da questi derivanti, da effettuarsi **entro 10 giorni solari dalla richiesta;**
7. Analisi del mercato assicurativo e tempestiva trasmissione al Comune delle novità proposte dalle compagnie d'assicurazione;
8. Tempestiva trasmissione delle novità legislative o di pronunce giurisprudenziali innovative che intervengono nel corso del servizio e relativa valutazione dell'impatto sulla gestione del pacchetto assicurativo del Comune;
9. Trasmissione semestrale della situazione sinistri relativi ai singoli contratti di polizza, analisi dell'andamento storico dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi ed elaborazione di opportune strategie per diminuire la sinistrosità;
10. Assistenza agli uffici comunali competenti nella denuncia dei sinistri e nella successiva trattazione con le compagnie d'assicurazione con l'obbligo, in caso di richiesta espressa da parte del Comune, dell'analisi della situazione del singolo sinistro (motivi del mancato pagamento da parte della compagnia, criticità e adempimenti analoghi);
11. Assistenza nella gestione ordinaria delle polizze: segnalazione delle scadenze, pagamento dei premi, segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze (a titolo esemplificativo e non esaustivo si menziona la trasmissione dell'ammontare retribuzioni erogate dal Comune ai fini del calcolo del conguaglio annuale del premio relativo alla polizza RCT/RCO), segnalazione tempestiva di eventuali problematiche emergenti e delle modalità per le relative risoluzioni;
12. Creazione di e/o possibilità di accesso ad una banca dati informatica contenente i dati significativi dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi stipulati dal Comune;
13. Formazione e aggiornamento in materia assicurativa, destinati al personale dell'Ente incaricato della gestione delle polizze e procedure assicurative.
14. Versamento dei premi assicurativi come previsto all'art. 6 del presente Capitolato.

Il Comune di Civitavecchia e il broker dovranno procedere, per tutte le coperture assicurative, e pertanto per quanto attiene sia sinistri attivi che passivi, secondo le seguenti modalità:

- L'Ente entro 20 giorni dalla ricezione di comunicazione di sinistro da parte dell'interessato/assicurato trasmette al broker mail/lettera di apertura pratica;
- Il broker attribuisce un numero identificativo del sinistro e lo comunica entro 10 giorni solari dall'apertura della pratica;
- Il broker aggiorna i competenti uffici dell'Ente sullo stato della pratica di sinistro;
- In caso di sinistri attivi il broker trasmette all'Ente le comunicazioni di rito per quanto attiene le

perizie e i risarcimenti del danno, quantificandone l'ammontare.

Art. 6 - Pagamento dei premi assicurativi

Il broker trasmette al Comune di Civitavecchia o i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (importo, coordinate bancarie, ecc.) **almeno 30 giorni prima della scadenza** indicata nelle relative polizze.

Il Comune di Civitavecchia provvede al pagamento del premio all'assicuratore per il tramite del broker, pertanto, il versamento del premio nelle mani del broker concreta, a tutti gli effetti, il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Nel caso in cui il broker non provveda al pagamento del premio alla compagnia di assicurazioni, entro i termini indicati dalle polizze assicurative, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

A seguito del versamento dei premi, il broker dovrà rilasciare all'Ente, entro **il termine perentorio di 15 (quindici) giorni** dall'emissione del documento da parte delle Compagnie, tutte le ricevute emesse debitamente quietanzate.

Art. 7 - Svolgimento dell'incarico

Il Comune autorizza il broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici nei limiti imposti dal rispetto della normativa in materia di affidamento dei pubblici appalti.

Il broker si impegna a fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto del Comune, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente all'Amministrazione comunale.

Il broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici comunali né può impegnare il Comune medesimo se non preventivamente autorizzato.

La stipula dei contratti assicurativi, la formulazione delle disdette, così come qualsiasi altra operazione modificativa di obblighi precedentemente assunti, rimangono di esclusiva competenza del Comune.

Il broker è l'unico responsabile della qualità delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio.

Art. 8 - Obblighi delle parti

Il broker si impegna al rispetto dei seguenti obblighi, assumendosi la piena responsabilità in caso di inadempienza:

1. Esecuzione dell'incarico in oggetto, secondo i contenuti del presente Capitolato Speciale, con diligenza e nell'esclusivo interesse del Comune di Civitavecchia;
2. Trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione che risulteranno aggiudicatrici dei

contratti assicurativi;

3. Obbligo di mettere a disposizione del Comune ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
4. Obbligo di non essere vincolato in alcun modo con compagnie di assicurazione;

Il Comune di Civitavecchia si impegna ai seguenti obblighi:

1. Non stipulare o variare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del broker;
2. Inserire in ciascun Capitolato Speciale relativo alla stipula di polizze assicurative la percentuale della provvigione da riconoscere, per il tramite delle compagnie di assicurazione aggiudicatrici, al broker.
3. Comunicare alle compagnie, in occasione delle procedure di selezione del contraente per l'assunzione di polizze assicurative, che l'incarico di gestione del contratto assicurativo e delle relative polizze è affidato al broker, il quale è deputato a tenere i rapporti inerenti lo stesso per conto dell'Ente.

Art. 9 - Responsabile del servizio

In sede di presentazione dell'offerta dovrà essere indicato un responsabile del servizio iscritto all'albo broker, avente adeguati requisiti professionali ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio, che avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio.

Dovrà essere individuato, altresì, il sostituto del responsabile in caso di eventuale assenza di quest'ultimo; il sostituto dovrà, comunque, possedere adeguata esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio.

L'aggiudicatario dovrà comunicare, inoltre, al Servizio Finanziario – Ufficio Provveditorato/Economato del Comune di Civitavecchia le fasce orarie di presenza ordinaria del referente, che dovrà, comunque, assicurare adeguate modalità per il reperimento da parte dell'Amministrazione comunale in caso di urgenza.

Art. 10 - Responsabilità del broker

Il broker è responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi comunali competenti, dei dirigenti e dei funzionari preposti al servizio e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria al superamento di eventuali, possibili criticità.

Il broker risponde dei danni causati, anche se rilevati dopo la scadenza del servizio di cui al presente Capitolato Speciale.

Il broker dovrà essere garantito da una polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori professionali, destinata al risarcimento di eventuali danni nei confronti del Comune, stipulata nel rispetto della normativa vigente. Detta polizza dovrà essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico e dovrà avere un massimale di almeno € 2.500.000,00.

Il broker non potrà sospendere il servizio di propria iniziativa, anche qualora siano in corso controversie con l'Amministrazione comunale. La sospensione del servizio per decisione unilaterale della Società costituisce grave inadempienza contrattuale e motivo di risoluzione del contratto.

Art. 11 – Stipula del contratto

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipula del contratto avrà luogo decorsi 35 giorni (trentacinque) dall'invio della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 c. 9 D.lgs. 50/16.

L'Ente si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione anticipata per motivi di urgenza.

Tutte le spese relative alla stipula del contratto, nessuna esclusa, saranno a carico dell'aggiudicatario.

Art. 12 – Quinto d'obbligo

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 106 c. 12 D.lgs. 50/16, qualora si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Ente può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Oltre questo limite la società avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza titolo a risarcimento del danno.

Art. 13 Remunerazione del broker e passaggio del portafoglio

Il servizio in parola non comporta per il Comune di Civitavecchia alcun onere né presente, né futuro per compensi, rimborsi, ecc., in quanto la remunerazione per il broker resterà a carico delle compagnie di assicurazione.

Detto compenso è dato dalle provvigioni determinate in base alla percentuale indicata in sede di offerta economica.

Nei documenti di gara per la copertura di nuovi rischi, dovrà essere riportata la "clausola broker" con l'indicazione delle provvigioni da applicare.

Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui l'Ente non proceda alla stipula dei contratti assicurativi o non si produca il buon esito delle procedure di gara.

Come previsto nel codice deontologico di autoregolamentazione professionale, si precisa che al broker cessante competono:

- le provvigioni maturate sui contratti pluriennali in corso, limitatamente al premio la cui scadenza cada entro la data di scadenza del suo incarico;

- le provvigioni sui premi di regolazione e/o conguagli di premi anticipati da lui incassati e sulle rate frazionate del premio annuo, di cui abbia incassato la prima rata.

Al fine di una più efficiente gestione del servizio, alla scadenza contrattuale dell'incarico, il broker uscente, per l'annualità assicurativa per la quale lo stesso abbia già incassato il premio anticipatamente, dovrà curare la gestione dei sinistri afferenti alle relative polizze nel rispetto delle vigenti norme.

Per quanto attiene il passaggio dell'incarico da un broker ad un altro, l'Ente comunicherà al broker cessante entro 5 giorni solari dall'aggiudicazione, il nominativo del nuovo aggiudicatario da contattare per i passaggi di consegna del portafoglio.

La gestione dei sinistri e delle polizze passerà al broker subentrante con effetto dalla esecutività del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Il broker cessante dovrà mettere a disposizione del broker subentrante tutta la documentazione relativa a polizze e sinistri in suo possesso, nel rispetto delle norme vigenti.

Nell'ottica della tutela dell'interesse dell'Ente, le operazioni che ragionevolmente non possono essere svolte con la necessaria efficacia dal broker subentrante con le Compagnie interessate, dovranno essere svolte dal broker cessante, qualora richiesto dal cliente stesso in base ad un incarico esplicito e limitato alla gestione ed esecuzione di tali operazioni:

- fino alla prima scadenza annua delle polizze di cui il broker cessante ha incassato il premio anticipato;
- fino al momento in cui le polizze menzionate al punto precedente non siano trasferite a diverso intermediario, se il trasferimento è anteriore alla prima scadenza annua.

Art. 14 Penali

Per inadempimenti e ritardi nell'esecuzione delle attività previste, il Comune di Civitavecchia provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo PEC o raccomandata A/R, assegnando al broker 5 giorni lavorativi consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte.

In caso di persistente inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero ritenute idonee, verranno applicate, per ogni singola violazione, le penali sotto riportate:

- × € 100,00 per ogni giorno solare di ritardo nell'adempimento rispetto ai termini indicati per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- × € 500,00 per ogni inadempienza rispetto a quanto dichiarato sull'offerta tecnica.

Le sanzioni soprariportate non si escludono e sono cumulabili tra loro, fermo restando il diritto dell'Ente al risarcimento del maggior danno e alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 15 del presente Capitolato speciale.

L'ammontare delle penalità applicate non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell'importo contrattuale.

Art. 15 Risoluzione del contratto

Ai sensi dell'art. 1453 e 1456 c.c., in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, determina la risoluzione automatica del contratto e la totale escussione della cauzione definitiva, anche in assenza di danno, l'inadempimento da parte dell'aggiudicatario nel fornire il servizio in conformità anche ad una sola delle condizioni riportate nel presente Capitolato e nell'offerta.

Costituisce ulteriore causa di risoluzione di diritto il contratto, art. 1456 c.c., in caso di radiazione o cancellazione dal Registro Unico degli intermediari assicurativi di cui all'art. 109 del D.lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 (Codice delle Assicurazioni private);

In caso di risoluzione all'aggiudicatario sono addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni di rivalsa per danni in conseguenza dell'inadempimento degli impegni contrattuali.

In caso di risoluzione anticipata del contratto e qualora l'Amministrazione comunale ne faccia richiesta, l'aggiudicatario dovrà garantire la continuità delle prestazioni oggetto del contratto risolto, per un periodo massimo di 180 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta risoluzione, al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze all'eventuale nuovo broker.

È facoltà, altresì, dell'Amministrazione Comunale affidare l'esecuzione del servizio al concorrente che segue in graduatoria.

Art. 16 - Contestazioni e diffida ad adempiere

In caso di violazione agli obblighi contrattuali, intendendosi per tali le disposizioni contenute nel presente Capitolato speciale, ovvero nell'offerta tecnica del broker aggiudicatario, l'amministrazione comunale provvederà a formalizzare circostanziata contestazione scritta con diffida ad adempiere, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, assegnando al broker il termine minimo di 15 giorni naturali e consecutivi per produrre controdeduzioni scritte.

Art. 17 - Subappalto e cessione del contratto

Per la particolare tipologia delle prestazioni inerenti il servizio di brokeraggio assicurativo, è vietata ogni forma di subappalto e ogni forma di cessione, anche parziale, del contratto.

Nell'ipotesi di cui al primo comma il contratto è risolto di diritto.

Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente.

Art. 18 - Polizza assicurativa

Prima della stipulazione del contratto, il broker deve dimostrare di aver contratto polizza di assicurazione per la responsabilità civile per negligenze ed errori professionali nel rispetto della normativa vigente. Detta polizza, depositata presso l'IVASS, deve essere mantenuta attiva per tutta la durata dell'incarico e deve avere un massimale non inferiore a € 2.500.000,00 (art. 10 c. 3 del presente Capitolato).

Art. 19 - Foro Competente

Il foro del Tribunale di Civitavecchia è competente per le controversie giudiziarie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato e del conseguente contratto.

Articolo 20 - Disposizioni a tutela del lavoro

Il soggetto giuridico aggiudicatario della presente gara d'appalto deve osservare tutti gli obblighi derivanti da Leggi e Regolamenti vigenti, in materia di lavoro ed assicurazioni sociali a favore dei lavoratori, sugli infortuni sul lavoro e in genere a tutta la legislazione e i regolamenti vigenti in materia di lavoro, di igiene e previdenza sociale, comprese le disposizioni di Legge relative all'assunzione obbligatoria degli invalidi. L'appaltatore è altresì obbligato alla integrale applicazione di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di riferimento e negli accordi locali integrativi dello stesso.

L'appaltatore dovrà applicare, pertanto, ai propri dipendenti, e se costituita in forma di società cooperativa, ai propri soci-lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio de quo, un trattamento economico e normativo non inferiore (né derogante in peius) a quello risultante dal C.C.N.L. di categoria.

In particolare l'appaltatore dovrà applicare, nei confronti dei propri lavoratori, condizioni normative, contributive e retributive conformi a quelle fissate dalle disposizioni normative vigenti in materia, manlevando l'Amministrazione da ogni responsabilità al riguardo.

Qualora si accerti la violazione di uno dei suddetti obblighi l'Amministrazione sospenderà i pagamenti dovuti all'impresa appaltatrice fino alla concorrenza dell'importo del 20% dell'appalto. Dette somme saranno trattenute a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra e potranno essere svincolate e pagate all'impresa – senza alcuna maggiorazione - solo dopo che la stessa avrà dimostrato, presentando idonea dichiarazione degli Enti preposti, che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti con definitiva chiusura di ogni pendenza.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'appaltatore non potrà opporre alcuna eccezione all'Amministrazione e non avrà diritto ad alcun risarcimento, indennità o rimborso a nessun titolo.

Il soggetto giuridico aggiudicatario della presente gara d'appalto è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o cose, arrecati all'Amministrazione e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell'esecuzione del contratto.

L'impresa è tenuta all'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'impresa dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

L'impresa dovrà comunicare, al momento della stipulazione del contratto, il nominativo del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.

L'appaltatore si obbliga, comunque, a provvedere a proprie cure e carico, nonché sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in ossequio alla vigente normativa in materia di sicurezza, la completa tutela durante l'esercizio dei lavori e l'incolumità dei lavoratori e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone e/o case, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisorie ed esonerando e manlevando l'Amministrazione da qualsivoglia responsabilità.

L'appaltatore è tenuto a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione, assumendone la garanzia anche a mente degli artt. 106 e 269 c.p.c., da qualsivoglia responsabilità per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore medesimo o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Articolo 21 - Protocollo di legalità

Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva all'Amministrazione e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti degli imprenditori, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art.1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitano funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art.317 del c.p.

La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 -bis c.p., 319-ter c.p.,319 - quater c.p., 320 c.p. ,322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

Articolo 22 - Incompatibilità

Ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D.lgs. 165/2001 e ss.mm. ii. *“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni [...] non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”*.

Art. 23 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato, nel Bando di gara e nel Disciplinare di gara, si fa rinvio alla legislazione vigente ed in modo particolare in materia di appalti pubblici di servizi D.lgs. 50/16, nonché al D.lgs. 209/2005 ed alle norme presenti nell'ordinamento.

